

Svolgimento delle funzioni di Presidente reggente da parte del Presidente di sezione.

(Risposta a quesito del 12 marzo 2009)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 12 marzo 2009, ha adottato la seguente delibera:

“- visto il quesito trasmesso con nota n. 1087 in data 20 febbraio 2009 con il quale il Presidente della Corte di appello di ... chiede "se il dott. ..., presidente di sezione, possa continuare ad espletare le funzioni di preposto come reggente o se invece tale incarico debba essere svolto dall'altro presidente di sezione";

OSSERVA

In base all'art. 59 RD 30 gennaio 1941 n. 12 come successivamente modificato è previsto che in determinati distretti di Corte di appello esista una Sezione distaccata e che sia preposto alla stessa un Presidente di Sezione alle dipendenze del Presidente della Corte.

Risulta, quindi, in base ai principi generali ricavabili dall'art. 108 del medesimo testo normativo che è preposto alla Sezione distaccata, in caso di più presidenti in organico, il Presidente più anziano.

Ciò posto, è il caso di chiarire, alla luce della delibera 15 ottobre 2008 del Consiglio superiore il regime giuridico che consegue in caso di decadenza dalle funzioni del Presidente di sezione più anziano ai sensi dell'art. 46 D.Lgs. n. 160/2006.

Infatti la delibera 15 ottobre 2008 cui si è fatto riferimento attiene all'attuazione dell'art. 45 Dlgs n. 160/2006 (Temporaneità funzioni direttive). In particolare è affrontata, una volta che la riforma in tale ambito risulta a regime, la destinazione dei magistrati che svolgono funzioni direttive, per i quali è scaduto il termine di legge. In tale ambito residua una permanenza nel posto direttivo quale reggente nel caso in cui il magistrato decaduto abbia avanzato domanda per altro incarico, sempre che non abbia ancora preso possesso il nuovo titolare dell'incarico direttivo.

Ma tale disciplina è riferita ai magistrati che svolgono funzioni direttive ed alla decadenza dalle stesse. Viceversa la temporaneità degli incarichi semidirettivi è disciplinata dall'art. 46 D.Lgs. n. 160/2006 (Temporaneità delle funzioni semidirettive). Tale norma al secondo comma recita testualmente *“il magistrato, al momento della scadenza del secondo quadriennio, calcolata dal giorno delle assunzioni delle funzioni, anche se il Consiglio superiore della magistratura non ha ancora deciso in ordine ad una sua eventuale domanda di assegnazione ad altre funzioni o ad altro ufficio, o in caso di mancata presentazione della domanda stessa, torna a svolgere le funzioni esercitate prima del conferimento delle funzioni semidirettive...”*.

E' evidente che la delibera 15 ottobre 2008 del Consiglio Superiore è riferita esclusivamente alla scadenza del termine di svolgimento di un incarico direttivo e che quanto statuito dall'art. 46 Dlgs n. 160/2006 non lascia spazio interpretativo differente rispetto al disposto *“...torna a svolgere le funzioni esercitate prima del conferimento delle funzioni semidirettive...”*,

delibera

di rispondere che la disciplina di cui alla delibera 15 ottobre 2008 del Consiglio superiore non si applica all'ipotesi di cui all'art. 46 Dlgs n. 160/2006”.